

Regione Lombardia

Webinar ANCI Lombardia

Il D.Lgs. 190/2024, presentazione del documento:
“PAS, suggerimenti per una corretta gestione dell’iter
autorizzativo”

14 luglio 2024

Roberto Canobio- Regione Lombardia U.O. Risorse energetiche



Regione
Lombardia

Agenda

- I. Adeguamento della legislazione regionale al D. Lgs. 190/2024: la Legge regionale 8/2025***
- II. Elementi di specificità della L.R. 8/2025***
- III. Aspetti di attenzione per i Comuni nell'applicazione del D. Lgs. 190/2024***
- IV. Azioni di supporto a favore dei comuni per una migliore applicazione del D. Lgs. 190/2024***
- V. Piattaforma Procedimenti Regione Lombardia e Piattaforma SUER***
- VI. Informativa su PdL regionale aree idonee e aree accelerazione***

***I. Adeguamento della legislazione
regionale al D. Lgs. 190/2024: la Legge
regionale 8/2025***

La Legge regionale 8/2025

La legge regionale 8/2025 adegua la disciplina regionale in materia di costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili alle disposizioni del D. Lgs. 190/2024.

L'art. 10 della legge interviene aggiornando la Legge regionale 26/2003.

In particolare:

- l'**art. 27 della L.R. 26/2003** introduce per i **Comuni** la funzione di **amministrazione procedente** in caso di **Procedura Abilitativa Semplicata**, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 190/2024;
- l'art. 28 della L.R. 26/2003 delega le funzioni amministrative relative al rilascio dell'Autorizzazione Unica per gli interventi di cui all'articolo 9 e all'allegato C), sezione I, del D. Lgs. 190/2024, ivi compresi gli impianti da fonte idraulica riferiti a piccole derivazioni di cui all'art. 6 del R.D. 1775/1933;
 - alle Province e alla CMMi sono conferite le funzioni amministrative per la realizzazione di linee e impianti elettrici non appartenenti alla RTN, **ad esclusione delle linee e degli impianti elettrici abilitati contestualmente ad impianti FER di competenza comunale** e di competenza regionale;
- l'art. 29 della L.R. 26/2003 attribuisce alla Regione l'esercizio delle funzioni amministrative per il rilascio dell'Autorizzazione Unica e per gli interventi di modifica e ripotenziamento, ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. 190/2024, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi impianti, riferiti agli impianti idroelettrici per le grandi derivazioni idroelettriche, di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), del R.D. 1775/1933 e di cui all'art. D. Lgs. 79/ 1999, agli impianti solari termodinamici di potenza fino a 300 MW (Sezione I Allegato C, lettera b del D. Lgs. 190/2024), agli elettrolizzatori stand alone (Sezione I dell'allegato C), lettera s del D. Lgs. 190/2024), agli impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici (Sezione I dell'allegato C, lettera u del D. Lgs. 190/2024), oltre agli impianti fotovoltaici collocati in modalità flottante di cui alla lettera c ter) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c), numero 1), del d.lgs. 190/2024.

II. Elementi di specificità di Regione Lombardia

Elementi di specificità della L.R. 8/2025

Regione Lombardia con la propria L.R. 8/2025 esercita la facoltà, mediante regolamento:

- di regolare la disciplina dell'artato frazionamento dell'intervento (divisione artificiosa del progetto in più impianti di dimensione inferiore per evitare la procedura amministrativa a cui il progetto originario sarebbe sottoposto), ai sensi degli art. 6, comma 3, 7, comma 3, e 8, comma 3, del D. Lgs. 190/2024;
- di fornire indicazioni per la stima dei costi di dismissione dell'impianto, delle opere di connessione di utenza e per il ripristino dello stato dei luoghi, per gli impianti assoggettati ad attività libera che prevedono occupazione di suolo libero non ancora antropizzato, per gli impianti da abilitare ai sensi dell'articolo 8 e per gli impianti da autorizzare ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 190/2024;
- di fornire indicazioni in tema di programmi di compensazioni al comune interessato, per gli impianti da abilitare ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 190/2024, anche in assenza dell'istituto della conferenza dei servizi, con potenza superiore ad 1 MW e per gli impianti non soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) da autorizzare ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. 190/2024, diversi dagli impianti idroelettrici e per gli impianti soggetti a VIA ai sensi dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, per le eventuali compensazioni ulteriori a quelle definite dall'autorità competente alla VIA;
- di individuare criteri e modalità per la quantificazione e per la corresponsione degli oneri istruttori;

e con deliberazione di Giunta regionale:

- di adottare la modulistica per la presentazione e la gestione, attraverso la piattaforma digitale regionale dedicata, delle istanze per l'ottenimento dei titoli abilitativi per la realizzazione e la gestione degli impianti;
- di aggiornare le Linee guida per armonizzare e a semplificare le procedure amministrative abilitative e quelle di autorizzazione all'installazione degli impianti.

III. Aspetti di attenzione per i Comuni nell'applicazione del D. Lgs. 190/2024

Aspetti di attenzione applicativa per i Comuni del D. Lgs. 190/2024

Il D. Lgs. 190/2024 in particolare prevede **per i procedimenti di competenza dei comuni**:

- condizioni specifiche per applicare il regime dell'attività libera (art. 7), considerato che non è prevista la presentazione di alcuna documentazione, si pone il tema di come il comune possa esercitare le funzioni di vigilanza (art. 11);
- introduzione di nuove tipologie di interventi ammessi a PAS (Allegato B);
- attivazione nell'ambito della PAS delle procedure di esproprio per le sole opere di connessione;
- esclusione delle valutazioni ambientali per i progetti di cui agli Allegati A e B;
- obbligatorietà della presentazione di una garanzia bancaria o assicurativa a garanzia del ripristino nell'ambito di interventi ricadenti in attività libera che occupino suolo non ancora antropizzato (temporalità);
- obbligatorietà della presentazione di una garanzia bancaria o assicurativa a garanzia del ripristino nell'ambito di interventi ricadenti in PAS aventi potenza maggiore di 1 MW prima dell'avvio dei lavori;

IV. Azioni di supporto per l'applicazione del D. Lgs. 190/2024

Azioni di supporto per l'applicazione del D. Lgs. 190/2024

L'analisi del D. Lgs. 190/2024 manifesta diversi aspetti di attenzione che riguardano la conduzione della AL e della PAS (tra questi anche la conduzione del procedimento di esproprio per le opere di compensazione).

Sul procedimento di PAS, che apparentemente è presentato come celere e semplificato, insistono tipologie impiantistiche e soglie di potenza (Allegato B del D. Lgs. 190/2024) che richiedono competenze specialistiche, sia tecniche, sia amministrative, sia giuridiche.

Risulta evidente che l'applicazione del D. Lgs. 190/2024 richiederà un impegno da parte delle regioni volto all'assistenza tecnico-amministrativa e giuridica verso i comuni, molti dei quali con uffici tecnici non strutturati per svolgere procedimenti amministrativi che in realtà hanno un grado di complessità (in Lombardia su un totale di 1500 comuni circa il 70% sono comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti).

Il lavoro di assistenza messo in opera da Regione Lombardia a favore dei comuni è stato fortemente rafforzato grazie al lavoro svolto in stretta collaborazione con la Task Force Rinnovabili, operante in Regione nell'ambito del Programma 1000 Esperti PNRR. Tra le attività rivolte all'assistenza ai comuni si citano le oltre 180 attività di supporto, tra cui istruttorie, condotte su richiesta delle stesse amministrazioni comunali, a cui si aggiungono le circa 40 attività di supporto alle Province/CMMi, le oltre 630 risposte fornite alla casella mail rinnovabili@regione.lombardia.it, la maggior parte delle quali a favore di privati, la riduzione dell'arretrato e dei tempi procedurali per i procedimenti di PAS, la predisposizione di Linee guida per la PAS già aggiornate al D. Lgs. 190/2024 e di prossima pubblicazione ([pagina Regione Lombardia FER](#)), predisposizione di webinar dedicati ai comuni.

Il lavoro di assistenza verso i comuni sarà in futuro molto impegnativo e per tale motivo **sarebbe estremamente importante creare sul territorio dei centri di competenza che possano diventare un riferimento per il supporto.**

V. Piattaforma Procedimenti e Piattaforma SUER

Piattaforma Procedimenti e Piattaforma SUER

L'art. 19 del D. Lgs. 199/2021 stabilisce l'istituzione di una piattaforma unica digitale **nazionale** per la presentazione delle istanze, piattaforma che fornisce guida e assistenza lungo tutte le fasi della procedura amministrativa e garantisce l'interoperabilità con gli strumenti informatici per la presentazione delle istanze già operativi in ambito nazionale, regionale. La piattaforma nazionale, **SUER**, è stata approvata con D.M. 368 del 23 ottobre 2024.

La L.R. 8/2025 prevede l'approvazione di una modulistica per la presentazione delle comunicazioni/istanze per la realizzazione degli impianti FER. Tale modulistica sarà **esclusivamente** presente su **Piattaforma Procedimenti regionale** che costituirà **l'unico servizio** entro cui svolgere i procedimenti amministrativi (non sono ammesse trasmissioni di comunicazioni/istanze ad es. invio su piattaforme dedicate al SUAP, piattaforme Impresainungiorno, piattaforme SUE, altro).

Poiché la Piattaforma SUER costituisce il punto di ingresso delle istanze e poiché vi è interoperabilità tra Piattaforma Procedimenti e Piattaforma SUER è **necessario** condurre i procedimenti entro la Piattaforma Procedimenti attraverso gli applicativi FERCEL, FERPAS, FERAU per l'esercizio amministrativo del Comune nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica, al fine di poter restituire l'esito a livello centrale.

VI. Informativa su PdL regionale aree idonee e aree accelerazione

Informativa su PdL aree idonee e aree accelerazione

La Legge 53/2021, ha delegato il Governo all'adozione di decreti legislativi per il recepimento della Dir. UE 2018/2001.

Il D.Lgs. 199/2021, approvato su delega della L. 53/2021, all'art. 20 introduce il concetto di "aree idonee" e al comma 4, assegna alle Regioni la competenza di adottare una legge che individui le aree idonee.

Il D.M. 21/06/2024 approva i criteri che le regioni utilizzano nella propria legge.

Regione Lombardia ha approvato con DGR n. 4191/2025 il PdL che individua le aree idonee per l'installazione degli impianti FER.

Il TAR Lazio con sentenze 9155/2025 e 10095/2025, hanno disposto l'annullamento parziale del D.M. 21/06/2024, imponendo una revisione dei criteri di individuazione delle aree idonee e non idonee e hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale rispetto all'art. 20, comma 1-bis, del D. Lgs. 199/2021.

Il D. Lgs. 190/2024 all'art. 12 ha introdotto le aree di accelerazione, ai sensi della direttiva UE 2018/2001. Le aree di accelerazione sono, in sostanza un sottoinsieme delle aree idonee, entro le quali è possibile realizzare impianti FER di cui agli Allegati A e B (senza valutazioni ambientali) e non subordinati all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica e impianti FER di cui all'Allegato C con parere della Sovrintendenza non vincolante e possibile esenzione dalle procedure di valutazione ambientale.

Per le aree di accelerazione le regioni predispongono un Piano soggetto a VAS.

Grazie